



Merate, 27 luglio 2022

Assemblea Sociale Ordinaria del Coro La Torr, convocata dal Consiglio Direttivo in 2° convocazione mercoledì 27 luglio 2022 alle ore 21:00, tramite piattaforma di videoconferenza Zoom

ORDINE DEL GIORNO

1) Relazione di Giuseppe Carmagnani, *Presidente del Coro La Torr*

Soci presenti: n. 14 (di cui 6 membri del Consiglio Direttivo)
Soci deleganti: n. 10

Punto 1

[...OMISSIS...]

Il Presidente illustra dunque ai presenti le modifiche agli articoli per l'adeguamento del nuovo Statuto dell'associazione secondo le normative vigenti in materia di Terzo Settore.
Il nuovo Statuto viene approvato dall'unanimità dei partecipanti.

[...OMISSIS...]

ALL. A – Nuovo Statuto approvato dall'Assemblea

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
(Giuseppe Carmagnani)

IL SEGRETARIO VERBALEZZANTE Provinciale
(Andrea Natale)







STATUTO

CORO LA TORR APS

di cui all'art. 35, c.5 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

Costituzione - Denominazione – Sede

Art. 1. E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: Coro la Torr APS, con sede legale nel Comune di Merate in Via Giotto n° 1 e con durata illimitata.

L'associazione si è costituita nel gennaio 1976.

Art. 2. L'associazione **Coro La Torr APS**, più avanti chiamata per brevità "Coro", non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

Finalità e attività

Art. 3. Il Coro in particolare persegue le seguenti finalità:

- esecuzione di canti corali;
- recupero e divulgazione del patrimonio culturale del canto corale.

Art. 4.

IL Coro non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Il Coro può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

Il Coro può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi, il Coro potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Il numero di altri ETS associati non può essere superiore al 50% delle APS associate.

Soci

Art. 6. Possono diventare Soci del Coro tutte le persone fisiche che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. In caso di soci minorenni gli stessi saranno rappresentati nei rapporti con l'associazione dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Il Coro esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il Coro non pone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; non ammette la rivalutazione e il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; non ammette il collegamento, in qualsiasi forma, della partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale acquisite dal Coro.

Art. 7. La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata, in forma scritta per mezzo della compilazione dell'apposito modulo di richiesta di adesione, al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante Socio. In caso di rigetto, questo dovrà essere comunicato all'aspirante Socio specificandone i motivi. Il richiedente,



con la domanda di ammissione, si impegna a osservare lo Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve altresì impegnarsi a versare la quota associativa. Si impegna ad aderire agli scopi statutari e a contribuire alla loro realizzazione, anche attraverso la partecipazione attiva alla vita organizzativa del Coro.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Diritti e doveri dei Soci

Art. 8. Tutti i Soci hanno uguali diritti e uguali doveri: i Soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative del Coro, di partecipare con diritto di voto alle Assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente o alla Segreteria del Coro.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza al Coro.

I Soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite; inoltre sono previsti eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

Art. 9. La qualità di Socio si perde:

- per scioglimento del Coro;
- per recesso volontario senza oneri a carico del Socio;
- per esclusione.

Perdono la qualità di Socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita della qualità di Socio nei primi due casi sopra indicati è verbalizzata dal

Consiglio Direttivo, mentre l'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dalla prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione, il Socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 10. Sono Organi del Coro:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Vicepresidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.



Art. 11. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i Soci, Coristi e Sostenitori.

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo.

L'Assemblea viene convocata, inoltre, dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate tramite qualsiasi mezzo con certificazione di ricezione (anche posta elettronica con avviso di ricezione) a tutti i Soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone e i lavori potranno essere svolti anche in modalità telematica.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede delle convocazioni e l'Ordine del Giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 12. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 13. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Vige il principio del voto singolo ai sensi dell'Art. 2532 Comma 2 C.C.

È consentita l'espressione del voto per delega.

Ciascun Socio può essere latore di massimo due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 14. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno voto.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 15. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- approva il rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo;
- delibera il programma generale annuale di attività previste;
- procede alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo determinandone previamente il numero dei componenti;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento del Coro;
- decide sulla decadenza dei Soci ai sensi dell'Art. 8;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 16. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento del Coro e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento del Coro e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 17. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 9 membri nominati tra i Soci dall'Assemblea; esso dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 18. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di posta elettronica con avviso di ricezione almeno 8 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del Coro: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci. Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il Vicepresidente e lo revoca;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- nomina il Direttore Artistico e stabilisce, in accordo con lui, le date delle prove e loro disciplina e le date delle manifestazioni artistiche in cui il Coro è coinvolto;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- instaura rapporti di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche, nonché il preventivo per l'anno in corso e la quota associativa annuale;
- conferisce procure generali e speciali;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento del Coro, delle sue attività e degli Organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi Soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei Soci come da Art. 10.



La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 20. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente e il Vicepresidente

Art. 21. Il Presidente è il legale rappresentante del Coro e ha l'uso della firma sociale.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti il Coro davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o Soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente.

In casi di oggettiva necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 22. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti nonché il preventivo per l'anno in corso.

Art. 23. Le entrate del Coro sono costituite da:

- quote associative;
- contributi di simpatizzanti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi della cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 24. Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 25. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità del Coro.

Scioglimento del Coro e devoluzione dei beni

Art. 26.

L'associazione ha il divieto di distribuire degli utili ed avanzi di gestione (ex art. 8, c.2 del D. Lgs. 117/2017), anche in modo indiretto ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Norma Finale

Art. 28. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale del Coro. Per quanto non vi viene espressamente previsto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.



I Consiglieri del Coro La Torr

ARLATI Teresina

Arlati Teresina

CARENA Elisa

Elisa Carena

CARMAGNANI Giuseppe

Giuseppe C.

GEROSA Roberto

Gerose Roberto

LAVANZINI Fiorella

Lavanzi

NATALE Andrea

Andrea Natale

Merate, 27 luglio 2022



